



**Nadia Spadaro**

(assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca presso il  
Centro dipartimentale Law and Pluralism)

**La segregazione etnico-religiosa nel sistema educativo  
in Irlanda del Nord \***

*Ethnic-religious segregation in the education system  
of Northern Ireland \**

**ABSTRACT:** After many years of conflict, Northern Ireland still appears today as a deeply divided society that bears the marks of centuries of ethnic hostility with a strong religious connotation. The context in which, more than any other, the segregationist tension between the two communities, Protestant and Catholic, is still clearly perceivable is the education system, which is characterized by a significant separation of students according to their religious affiliation. The paper aims at reconstructing the origins and outlining the focal points of such an education system, which was recently brought to the attention of the Northern Ireland Supreme Court, with reference to discrimination against students belonging to other religions or beliefs.

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Le origini del conflitto politico-religioso - 3. Le persistenti difficoltà politiche e le ricadute sui rapporti interconfessionali - 4. La segregazione scolastica - 5. Profili di discriminazione religiosa nell'accesso alla scuola - 6. La discriminazione nell'insegnamento della religione: la recente pronuncia della High Court of Justice of Northern Ireland - 7. Conclusioni.

## **1 - Premessa**

In una società sempre più eterogenea e caratterizzata da fenomeni migratori la costruzione di un sistema educativo inclusivo e pluralistico appare di fondamentale importanza.

È infatti la scuola il principale contesto sociale in cui, dopo la famiglia, si formano la personalità e gli ideali delle generazioni future. Una scuola che valorizza le differenze senza discriminare in base alle stesse, favorendo l'integrazione tra studenti di diverse culture e religioni, è un tassello essenziale nella realizzazione di una società pacifica.

L'influenza tra la composizione sociale e l'impostazione del sistema educativo è, però, reciproca e può avvenire che le spaccature sociali, siano esse di natura politica, etnica o religiosa trovino riscontro nel contesto



scolastico. Un esempio lampante di questo fenomeno è ravvisabile in Irlanda del Nord, ove, ancor oggi e nonostante siano ormai passati più di vent'anni dalla fine del conflitto, le scuole presentano una significativa segregazione di natura religiosa che rispecchia la spaccatura sociale che da sempre ha caratterizzato il Paese.

La rilevanza del fenomeno e la recente attenzione rivolta allo stesso dalla Suprema Corte dell'Irlanda del Nord giustificano l'interesse a un approfondimento del tema, nell'ottica di ricostruire le origini e delineare i problemi nevralgici di un sistema educativo ancora segregato e discriminatorio.

## 2 - Le origini del conflitto politico-religioso

Il contrasto politico-religioso che ha colpito in modo acceso e violento l'Irlanda del Nord ha origini profonde e lontane nel tempo.

Già dall'inizio del XVII secolo, con il trasferimento massiccio di coloni inglesi protestanti in Irlanda, gli irlandesi cattolici, vedendosi sottratte le proprie terre, iniziarono a manifestare il proprio malcontento e a organizzare ribellioni, che venivano sistematicamente soppresse nel sangue dal Governo inglese. La condizione dei cattolici irlandesi restò per i due secoli che seguirono quella di un popolo oppresso a casa propria e ciò portò a sviluppare una ideologia nazionalista e indipendentista, volta a ottenere la secessione dal Regno Unito<sup>1</sup>.

Tale ideologia trovò, all'inizio del secolo scorso, una rappresentanza politica in seno al Parlamento inglese, che presentò diverse proposte volte al riconoscimento di un autonomo Parlamento e Governo irlandesi, con poteri attribuiti in determinati ambiti e sulla base di una specifica ripartizione di competenze.

L'approvazione di tale proposta giunse nel 1913 e portò a una forte opposizione degli inglesi residenti in Irlanda, così detti unionisti, che riuscirono a ottenere l'esclusione del nuovo assetto istituzionale per le

---

\* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

<sup>1</sup> Per la ricostruzione dettagliata della storia dell'Irlanda del Nord si rinvia a **E.F. BIAGINI**, *Storia dell'Irlanda dal 1845 a oggi*, il Mulino, Bologna, 2014; **R. MICHELUCCI**, *Storia del conflitto anglo-irlandese. Otto secoli di persecuzione inglese*, Odoya, Bologna, 2017; **E. STRADELLA**, *L'Irlanda del Nord: lo specchio del centralismo britannico dalla repressione alla Brexit, attraverso la "devolution" intermittente* (in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 14 giugno 2017).



contee del nord, dove, di fatto, la maggioranza della popolazione era composta da inglesi protestanti.

La nuova legge non entrò, però, in vigore perché l'avvento della Prima guerra mondiale condusse a optare per una sospensione della questione fino al termine del conflitto. Tale decisione incontrò la forte opposizione degli irlandesi cattolici che condusse alla nascita di movimenti rivoluzionari e dell'IRA (Irish Revolutionary Army), organizzazione paramilitare che aveva il dichiarato obiettivo di riunire l'isola sotto la bandiera della Repubblica d'Irlanda.

Al termine della Prima guerra mondiale, il movimento indipendentista irlandese proclamò la Repubblica d'Irlanda e nel 1921 venne firmato il Trattato angloirlandese che stabilì la divisione dell'isola d'Irlanda in due soggetti giuridicamente distinti e dotati di parlamenti e governi separati: la Repubblica d'Irlanda (che restava parte del Commonwealth britannico) e l'Irlanda del Nord. Quest'ultima era composta dalle sei contee al nord dell'isola per le quali venne rimessa alla popolazione la scelta se restare parte del Regno Unito o unirsi all'Irlanda. La maggioranza protestante e unionista segnò l'esito della vicenda, che acuì, però, le già forti tensioni tra i due gruppi politico-religiosi.

Gli anni che seguirono furono caratterizzati da un assetto di segregazione delle comunità politico-religiose e da sistematiche discriminazioni nei confronti dei cattolici nei più diversi contesti, dal lavoro al sistema giudiziario penale, all'attribuzione degli alloggi e alle pratiche elettorali, spesso scorrette<sup>2</sup>.

Le tensioni esplosero alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, quando i nazionalisti cattolici si opposero alle discriminazioni subite iniziando una campagna che trovò un'aspra resistenza da parte dei protestanti e si scontrò con l'utilizzo indiscriminato della forza di polizia e di mezzi violenti per la repressione del dissenso. La situazione portò al crollo dell'ordine pubblico e alla riemersione dell'Esercito Repubblicano Irlandese (IRA).

L'esercito britannico fu inviato per ristabilire l'ordine nel 1969 e, pochi anni dopo, nel 1972, si giunse allo scioglimento del Parlamento dell'Irlanda del Nord da parte del Governo britannico, che riassunse il pieno controllo del territorio. La violenza, in quegli anni, si manifestò con episodi particolarmente efferati<sup>3</sup>, e continuò fino al 1998, quando, con la

---

<sup>2</sup> Si veda **L. BELLOCCHIO**, *Irlanda del Nord. Un conflitto etnico nel cuore dell'Europa*, Booklet, Milano, 2006, p. 45 ss.

<sup>3</sup> Si ricordi, in particolare, l'episodio del 30 gennaio 1972, quando un gruppo di militari inglesi sparò contro ventisei civili disarmati durante una manifestazione pacifica



firma dell'Accordo di Belfast, detto anche Accordo del Venerdì Santo, si stabilì la fine del conflitto e il trasferimento di poteri al Governo nord-irlandese.

L'Accordo di Belfast è essenzialmente un Trattato internazionale, tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda, che, oltre a prevedere che l'Irlanda del Nord sarebbe rimasta parte del Regno Unito finché la maggioranza dei cittadini nordirlandesi lo avesse voluto<sup>4</sup>, contiene il riconoscimento da parte della Repubblica d'Irlanda dello *status* politico e costituzionale dell'Irlanda del Nord. Esso contiene l'impegno britannico alla creazione di istituzioni nordirlandesi proporzionali, cooperative e consensuali e al superamento della segregazione etnico-religiosa e importanti disposizioni in tema di diritti umani, tra cui il pieno riconoscimento della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. In particolare, le parti si impegnano al reciproco rispetto dei diritti civili e delle libertà religiose di tutti i membri della comunità nordirlandese, riconoscendo, in particolare, il diritto al libero pensiero politico e all'espressione del credo religioso.

L'Accordo di Belfast ha, inoltre, creato un nuovo organismo, la Northern Ireland Human Rights Commission, col compito di "tenere sotto controllo l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione e degli atti relativi alla protezione dei diritti umani in Irlanda del Nord"<sup>5</sup> e di collaborare attivamente alla creazione di un Bill of Rights, destinato a integrare la tutela offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>6</sup>.

---

organizzata dall'IRA per protestare contro la misura dell'arresto preventivo delle persone sospettate di appartenere a gruppi paramilitari (disposta il 9 agosto 1971). L'episodio, conosciuto come Bloody Sunday portò alla morte di 14 persone e fu uno dei più efferati della storia del conflitto nordirlandese.

<sup>4</sup> L'Accordo di Belfast riconosce espressamente all'Irlanda del Nord il diritto alla secessione dal Regno Unito, laddove, al punto 1 dei *Constitutional Issues* prevede espressamente che le parti contraenti "will recognise the legitimacy of whatever choice is freely exercised by a majority of the people of Northern Ireland with regard to its status, whether they prefer to continue to support the Union with Great Britain or a sovereign united Ireland".

<sup>5</sup> Si vedano gli artt. 68 e 69 del *Northern Ireland Act* del 1998 (atto esecutivo dell'Accordo di Belfast), ove è disposta l'istituzione del NIHRC e sono delineate le sue funzioni. Per un approfondimento sul ruolo della NIHRC, si veda **S. LIVINGSTONE**, *The Northern Ireland Human Rights Commission*, in *Fordham International Law Journal*, 4, 22, 1999, p. 1465.

<sup>6</sup> Si vedano l'Accordo di Belfast, *Strand 3, Rights, Safeguards and Equal Opportunity*, paragrafo 4, nonché l'art. 69 (7) del Northern Ireland Act 1998.



L'Accordo di Belfast, in particolare, individuava due questioni, entrambe nevralgiche per il settore dell'istruzione, sulle quali avrebbe dovuto essere prestata particolare considerazione nel contesto di una nuova Carta dei diritti.

La prima riguardava l'obbligo per il Governo e gli enti pubblici di rispettare, sulla base del principio di uguaglianza, l'identità e l'etica di entrambe le comunità in Irlanda del Nord. Qualsiasi rafforzamento delle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo a questo proposito avrebbe senza dubbio avuto delle importanti implicazioni, ad esempio, sulla questione dell'insegnamento della religione nelle scuole.

In secondo luogo, il NIHRC avrebbe dovuto considerare la necessità di una chiara formulazione del diritto a non essere discriminati e alla parità di trattamento sia nel settore pubblico che nel settore privato<sup>7</sup>.

A più di vent'anni di distanza e nonostante un ampio coinvolgimento pubblico e numerose proposte e discussioni, il Bill of Rights non ha ancora visto la luce e, sebbene l'Accordo di Belfast abbia rappresentato un importante passo nel superamento del conflitto politico-religioso e nel percorso di costruzione di una società pluralista, l'Irlanda del Nord continua a presentare forti barriere sociali tra i gruppi religiosi che compongono e dividono una società che non sembra ancora abituata alla nuova realtà di pace<sup>8</sup>.

### **3 - Le persistenti difficoltà politiche e le ricadute sui rapporti interconfessionali**

Al fine di garantire una condivisione del potere e un'equilibrata rappresentanza delle diverse compagini politiche al Governo, l'Accordo di Belfast aveva previsto che i primi due partiti dell'Assemblea scegliessero il first minister e il deputy first minister, assicurando, così, una coabitazione tra il Sinn Féin (partito nazionalista cattolico, che sostiene la causa dell'Irlanda Unita) e il DUP (partito unionista, protestante, leale alla Corona britannica).

La differenza culturale, politica e religiosa dei gruppi etnici rappresentati dai suddetti partiti è, però, emersa in modo molto

---

<sup>7</sup> Sul punto, si veda **L. LUNDY**, *Education law under devolution: the case of Northern Ireland*, in *Education Law Journal*, vol. 2000, 2, p. 84 ss.

<sup>8</sup> **K. SCHIAPARELLI**, *Divided society, divided schools, divided lives: the role of education in creating social cohesion in Northern Ireland*, in *Clocks and clouds*, 2015, vol. 6, n. 1, p. 1 ss.



significativo, a partire dall'accordo di pace a oggi, creando spesso un freno alla legislazione negli ambiti più sensibili, fino a determinare la situazione di vero e proprio stallo politico in cui si trova oggi l'Irlanda del nord.

Emblematico è lo scontro che si è sviluppato sulla questione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Mentre il Sinn Féin ha cercato di sostenere i diritti delle minoranze sessuali, il partito unionista ha usato in cinque diverse occasioni la sua posizione di partner principale nel governo di condivisione per ostacolare la legislazione sul tema, invocando la così dette *petition of concern*, una mozione che consente di bloccare l'approvazione di leggi ritenute pericolose per la convivenza fra la comunità cattolica e protestante. Solo quando la crisi tra le due opposte principali compagini politiche ha condotto l'Irlanda del Nord alla paralisi istituzionale, è avvenuta l'approvazione, a opera del Parlamento britannico, della legge che consente l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La paralisi istituzionale in cui si trova ancor oggi il Paese è riconducibile alla progressiva perdita di consensi del DUP, che, seppur abbia rappresentato, per i vent'anni successivi all'accordo di pace, la maggioranza demografica, unionista e protestante del Paese, alle elezioni legislative del 5 maggio 2022 è stato superato dal Sinn Féin.

Su tale risultato elettorale ha pesato significativamente la Brexit e le implicazioni politico-economiche che la scelta britannica di "uscire" dall'Unione Europea ha prodotto sull'Irlanda del nord. Tale scelta, invero, deve fare i conti con la circostanza che la frontiera fra Irlanda del Nord e Irlanda è anche l'unica frontiera terrestre fra Regno Unito e Unione Europea, e quindi, per evitare che essa, di fatto, divenga un punto di entrata irregolare per merci provenienti da Stati terzi e per assicurare l'integrità del mercato unico, era necessario stabilire i controlli necessari in relazione a tariffe, imposte e standard regolamentari. È evidente, tuttavia, che qualsiasi frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda rischierebbe di riaccendere le tensioni tra le comunità nordirlandesi, faticosamente sopite con l'accordo di Belfast<sup>9</sup>.

La soluzione raggiunta da Regno Unito e Unione Europea, contenuta nel protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord<sup>10</sup>, esclude la creazione di una frontiera fisica tra i due territori e prevede che l'Irlanda

---

<sup>9</sup> Si veda, sul punto, E. SPAVENTA, *Il protocollo sull'Irlanda del Nord fra "grazie" e disgrazie*, in *Eurojus*, 4, 2021, p. 112.

<sup>10</sup> Si veda il protocollo su Irlanda/Irlanda del nord, annesso all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (in *www.eur-lex.europa.eu*).



del Nord segua le norme doganali dell'UE, rimanendo parte del mercato unico delle merci e applicando il diritto dell'UE sull'IVA al fine di evitare i controlli alle frontiere tra le due parti. La frontiera è stata spostata, sostanzialmente, nel mare d'Irlanda, con la conseguenza che i controlli doganali vengono effettuati a bordo delle navi e degli aerei che dal Regno Unito sono diretti verso qualsiasi punto dell'isola d'Irlanda, compresa l'Irlanda del Nord.

Tale soluzione, però, come è evidente, non poteva soddisfare il Partito unionista democratico nordirlandese che, dapprima, ha determinato la caduta del Governo con le dimissioni del Primo Ministro e, successivamente, a seguito delle elezioni che hanno visto vincere il partito nazionalista, si è rifiutato di nominare il Vice Primo Ministro per formare il nuovo esecutivo, fintantoché non venisse modificato il suddetto protocollo.

L'affermazione politica del partito nazionalista insieme al superamento demografico della comunità cattolica sembra aprire nuovi scenari, tra cui la prospettiva di una riunificazione dell'Irlanda del Nord sotto le insegne della Repubblica d'Irlanda. Difficilmente, però, si può immaginare che un tale percorso avvenga in modo pacifico e non violento. Le divisioni politiche sono, infatti, lo specchio di quella radicata divisione etnica e religiosa che è esplosa in anni di violenta guerra civile e che connota ancora in modo significativo i rapporti interconfessionali tra la popolazione nordirlandese.

Un ruolo importante nella conservazione e miglioramento del delicato equilibrio raggiunto con l'Accordo di Belfast può essere svolto dalla comunità internazionale; non tanto dall'Unione Europea, data la Brexit e il limitatissimo ambito in cui opera, oggi, il riconoscimento delle sentenze della Corte di Giustizia, quanto dal Consiglio d'Europa, di cui l'Irlanda del Nord fa parte. In particolare, spingono verso il superamento delle disuguaglianze sociali e di fenomeni di segregazione che siano il prodotto della legislazione nazionale, la ratifica britannica della CEDU e il riconoscimento delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, confermati dall'Accordo di Belfast.

Si pensi alla recente giurisprudenza della Corte suprema nordirlandese<sup>11</sup> che, recependo il monolitico orientamento della Corte di Strasburgo sul diritto a un'educazione pluralistica, spinge per una revisione della normativa nazionale in tema di educazione religiosa nelle

---

<sup>11</sup> *JR87 and her Father v. Department of Education*, n. NIQB 53, High Court of Justice of Northern Ireland, Queen's Bench Division, 5 July 2022.



scuole. Come si vedrà nel prosieguo, invero, la legislazione nordirlandese garantisce l'equidistanza dalle confessioni religiose nelle scuole pubbliche (controlled school), mediante la previsione dell'insegnamento del cristianesimo. Tale soluzione, tuttavia, non sembra favorire il superamento delle divisioni sociali di stampo etnico-religioso nel sistema educativo e determina una discriminazione nei confronti degli studenti appartenenti a religioni diverse da quella cristiana.

#### 4 - La segregazione scolastica

Il contesto in cui, più di ogni altro<sup>12</sup> è ancora chiaramente percepibile la tensione segregazionista tra le due comunità, protestante e cattolica, è quello scolastico, che, a lungo, è stato caratterizzato da una significativa separazione degli studenti in base alla propria appartenenza religiosa.

Nel sistema di Governo nordirlandese dei primi anni Venti del secolo scorso, l'istruzione primaria e secondaria è stata devoluta alla competenza dell'amministrazione locale nordirlandese<sup>13</sup>, notevolmente influenzata dalla politica locale, divisa tra le menzionate tendenze unioniste e nazionaliste di forte connotazione religiosa.

Le ricadute sull'educazione pubblica erano evidenti: il sistema scolastico era interamente sotto il controllo, da un lato, della Chiesa cattolica e, dall'altro, della Chiesa protestante. Sebbene il Governo britannico tentasse di istituire scuole statali comuni per tutti gli alunni, sperando, in particolare, che, in cambio di finanziamenti statali, le chiese cedessero il controllo delle proprie scuole allo Stato, queste continuarono a operare in gran parte indipendentemente dallo Stato per fornire istruzione ai propri aderenti.

Nel 1920, in particolare, venne istituito il comitato *Lynn*, con funzione consultiva in ordine alla realizzazione di un nuovo sistema educativo e il cui rapporto avrebbe costituito la base dell'*Education Act* del 1923. Nonostante le autorità cattoliche fossero state invitate a partecipare alla redazione di tale rapporto, la Chiesa cattolica, non riconoscendo

---

<sup>12</sup> Per uno studio dei diversi contesti sociali colpiti dal conflitto nord-irlandese si veda l'opera di S. DUNN (a cura di), *Facets of the conflict in Northern Ireland*, Palgrave MacMillan, Londra, 1995.

<sup>13</sup> Per una panoramica sull'amministrazione dell'istruzione in Irlanda del nord, si veda l'opera di C. DONNELLY, G. BYRNE, *Mapping the Education System in Northern Ireland*, in C. DONNELLY, P. MCKEOWN, B. OSBORNE (eds), *Devolution and pluralism in education in Northern Ireland*, Manchester University Press, Manchester, 2006.



autorità al nuovo Ministro dell'istruzione, non inviò rappresentanti al Comitato, declinando ogni invito in base all'assunto che l'unico sistema di istruzione soddisfacente per i cattolici fosse quello basato su insegnamenti cattolici e sotto gli auspici cattolici<sup>14</sup>.

Le chiese protestanti furono invece più collaborative. Infatti, nel 1930, concordarono l'introduzione di un emendamento all'*Education Act* che prevedeva il mantenimento dell'istruzione religiosa nel curriculum scolastico, impartita sotto forma di spiegazione della Bibbia da parte degli insegnanti<sup>15</sup>, e accettarono i finanziamenti statali in cambio della concomitante cessione del controllo delle proprie scuole allo Stato.

Nello stesso anno, il Governo, dispose anche il finanziamento della metà delle spese in conto capitale e dei costi di manutenzione delle scuole cattoliche<sup>16</sup>, che però restavano ancora sotto il controllo della Chiesa cattolica. Così, iniziava a delinearsi la distinzione tra le protestanti "*controlled schools*" e le cattoliche "*maintained schools*".

La segregazione scolastica non fece che acuirsi negli anni che seguirono e, in particolare negli anni dei così detti *Troubles*, si venne a creare una vera e propria situazione di *apartheid* dei bambini provenienti da famiglie cattoliche che potevano frequentare solo scuole cattoliche e divenivano spesso vittime di episodi di violenza fisica e verbale da parte dei frequentanti le *controlled schools*.

Nell'intento di favorire una maggiore cooperazione tra il Ministero dell'istruzione (*Department of education*) e la Chiesa cattolica, nel 1989, il Governo britannico adottò l'*Education Reform Order*, col quale, oltre a incrementare significativamente i finanziamenti alle *maintained schools*, istituì il *Council for Catholic Maintained Schools*, al quale venivano riconosciute importanti funzioni nella gestione delle scuole cattoliche, in particolare di nomina, promozione e licenziamento degli insegnanti, nella verifica del rispetto di determinati standard educativi e nel prendere voce

---

<sup>14</sup> C. BIAGGI, *Reforming education in post-partition Northern Ireland: state control and churches' interference*, in *Istori of Education, Journal of the History of Education Society*, 49, 3, 2020, p. 379 ss.

<sup>15</sup> D. AKENSON, *Education and Enmity, the control of schooling in Northern Ireland 1920-50*, Routledge, London, 2011, p. 103 ss.

<sup>16</sup> L.P. BARNES, *The character of Controlled schools in Northern Ireland: A complementary perspective to that of Gracie and Brown*, in *International Journal of Christianity and Education*, 25, 3, 2021, p. 337 ss.



per conto della scuola cattolica nei rapporti con il Ministero<sup>17</sup>. L'*Education Reform Order* introdusse, inoltre, una nuova categoria di scuole: le scuole integrate, il cui obiettivo principale era quello di fornire un ambiente religiosamente misto, in grado di attrarre un numero ragionevole di alunni sia cattolici che protestanti. Di fatto, però, piuttosto che muoversi per la costruzione di questa nuova categoria di scuole, il Governo optò per la progressiva conversione delle scuole esistenti in scuole integrate, che si realizzò in modo del tutto marginale<sup>18</sup>.

Negli anni che seguirono, aumentarono progressivamente i finanziamenti e il controllo statale sulle scuole cattoliche. Infatti, con accordi intercorsi tra lo Stato e la Chiesa cattolica nel 1993, alle parrocchie locali cattoliche, proprietarie delle scuole e titolari di una rappresentanza maggioritaria nell'organo di Governo delle stesse, venne data la possibilità di cedere tale maggioranza in cambio del finanziamento totale del capitale da parte del Ministero dell'istruzione e molte scuole cattoliche decisero di optare per tale soluzione.

Le scuole protestanti, che già da tempo stavano cercando di ottenere il riconoscimento da parte del Governo di un ente afferente alla Chiesa protestante che consentisse di tutelare i loro interessi nei rapporti con il Ministero dell'istruzione e di riaffermare la natura protestante delle scuole che un tempo erano sotto il loro controllo<sup>19</sup>, non accolsero di buon grado questi cambiamenti e soprattutto l'istituzione del *Council for Catholic Maintained Schools*. In particolare, veniva percepita una situazione di disparità nei rapporti con il Governo rispetto alle chiese cattoliche e una minore capacità di influenzare le scelte politiche nel settore educativo.

Tuttavia, con l'accordo di pace del 1998, dopo quasi trent'anni di guerra civile, e la presa di coscienza della necessità di miglioramento delle relazioni sociali e di apertura a una società pluralista, sembra che non vi fosse più la medesima disponibilità dei responsabili delle politiche educative ad assecondare le esigenze delle Chiese e sostenere e promuovere gli orientamenti confessionali nel settore educativo. La

---

<sup>17</sup> Tale organo, che avrebbe svolto un ruolo chiave nel coordinamento tra il Ministero dell'Istruzione e la Chiesa cattolica, era composto da 36 membri, di cui 8 nominati dal Ministero, 4 genitori eletti, 4 insegnanti eletti e i restanti 20 vescovi cattolici.

<sup>18</sup> **S.J. McGUINNESS**, *Education Policy in Northern Ireland: a Review*, in *Italian Journal of sociology of education*, 1, 2012, p. 205 ss.; **A. GRACIE, A.W. BROWN**, *Controlled schools in Northern Ireland - de facto protestant or de facto secular?*, in *International Journal of Christianity and Education*, 2019, p. 349 ss.

<sup>19</sup> **G. BYRNE, P. McKEOWN**, *Schooling, the churches and the state in Northern Ireland: a continuing tension?*, in *Research papers in education*, 1998, p. 319 ss.



volontà politica predominante sembrava essere quella di non frammentare ulteriormente un sistema educativo già fortemente diviso e di muoversi, invece, nel senso di un cambiamento verso una scuola inclusiva, al di là degli orientamenti religiosi. Del resto, lo stesso Accordo del Venerdì Santo identifica l'integrazione scolastica come "*an essential aspect of the reconciliation process*".

Eppure, come anticipato, dall'accordo di pace a oggi sono stati compiuti pochi progressi nella riforma del sistema educativo. Ancor oggi, i bambini che provengono da famiglie cattoliche frequentano scuole gestite dalla Chiesa cattolica, mentre i bambini protestanti frequentano le così dette *controlled schools* che, seppure sotto il controllo e la gestione statale, sono comunque ancora molto influenzate dalla loro originaria impronta protestante.

La segregazione è chiaramente percepibile sin dai primi gradi del sistema educativo. Come messo in evidenza da un recente rapporto dell'Università dell'Ulster, le scuole dell'infanzia, in teoria aperte ad alunni di qualsiasi provenienza, sono in realtà fortemente segregate e ancor più divise risultano le scuole primarie, ove solo l'1% di bambini provenienti da famiglie protestanti frequenta scuole cattoliche e un numero ancor più basso di bambini cattolici frequenta le *controlled schools*<sup>20</sup>.

È evidente che un sistema di questo tipo, oltre a implicare delle difficoltà di integrazione per gli studenti delle due principali religioni, di certo non favorisce la coesione sociale delle due comunità religiose. Inoltre, come si vedrà meglio nel prosieguo, determina una significativa discriminazione anche nei confronti degli studenti provenienti da famiglie di religione diversa o atee, ponendosi in contrasto con i valori sanciti sia nell'Accordo di Belfast che nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

## 5 - Profili di discriminazione religiosa nell'accesso alla scuola

Nella prospettiva della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che sembra essere condivisa nell'Accordo di Belfast, si delinea l'ambizione alla creazione di un sistema scolastico inclusivo e pluralistico, ove le differenze siano valorizzate e al contempo non siano fonte di discriminazione. Un

---

<sup>20</sup> Si veda il Rapporto dell'Università dell'Ulster del 6 novembre 2020, TEUU-Report-06-Pre-School (disponibile in [www.ulster.ac.uk](http://www.ulster.ac.uk)).



tale sistema si snoda in due dimensioni strettamente connesse: quella della libertà di scelta educativa tra i diversi tipi di scuola che sono offerti alla collettività e quella dell'insegnamento impartito in maniera pluralistica e oggettiva, all'interno del sistema scolastico statale<sup>21</sup>.

Nella prima dimensione, l'effettiva libertà di scelta del fruitore di un servizio pubblico, quale è l'istruzione, viene garantita dalla possibilità di accesso senza ingiustificate discriminazioni alle strutture educative esistenti. Per cui lo Stato è chiamato a garantire sia l'accessibilità economica del servizio, sia la parità di trattamento nelle condizioni di ammissione alle proprie strutture scolastiche.

Dal primo punto di vista, l'accesso alle strutture educative in Irlanda del Nord è sempre stato condizionato dalla circostanza per cui lo Stato ha sempre sovvenzionato scuole che, di fatto, hanno un forte orientamento confessionale. Come si è detto, infatti, le così dette *controlled schools* sono scuole di origine e impronta protestante, che, sebbene siano passate sotto il controllo e la sovvenzione statale, nel corso degli anni hanno mantenuto un forte legame con la Chiesa protestante. Fino agli anni in cui anche il finanziamento statale delle scuole cattoliche si è fatto determinante e queste ultime si sono delineate come *maintained school*, le minoranze cattoliche risultavano indirettamente discriminate, laddove dovevano sostenere in prima persona le spese dell'istruzione fornita nelle scuole private cattoliche. Parimenti, rispetto alle altre minoranze religiose o agli studenti provenienti da famiglie atee o agnostiche la mancanza di finanziamento delle scuole non confessionali (così dette *integrated schools*) ha rappresentato a lungo un significativo deterrente per la loro integrazione.

Prima che le *integrated schools* fossero finanziate dallo Stato<sup>22</sup>, la questione era stata portata all'attenzione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo<sup>23</sup> da un gruppo di genitori che si era battuto per l'istituzione di una scuola non confessionale. Essi lamentavano, in particolare, la

---

<sup>21</sup> Sulle declinazioni del pluralismo educativo, soprattutto nella prospettiva delle Corti sovranazionali, sia consentito il rinvio a **N. SPADARO**, *La sfida del pluralismo educativo nella prospettiva sovranazionale e interna*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoecheese.it>), n. 6 del 2021, p. 71 ss.

<sup>22</sup> L'*Education reform Order* del 1989 ha definito le modalità di istituzione, gestione e Governo di due tipi di scuole integrate: le scuole integrate mantenute con sovvenzione e le scuole integrate controllate: si vedano la parte VI e gli Allegati V e VI del medesimo atto normativo.

<sup>23</sup> *X c. Regno Unito*, dec., n. 7782/77, CommEDU, 2 maggio 1978 (in [www.lawandpluralism.unimib.it](http://www.lawandpluralism.unimib.it)).



violazione dell'art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU e un trattamento discriminatorio nella misura in cui le scuole con un orientamento confessionale, in quanto *ex* scuole private protestanti o in quanto scuole private cattoliche, erano completamente o in gran parte finanziate dallo Stato, mentre le altre scuole private, confessionali o non confessionali, ricevevano un contributo nettamente inferiore che ne rendeva molto difficile l'istituzione e il funzionamento. La Commissione, tuttavia, ritenendo che rientrasse nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti scegliere quali scuole sovvenzionare, considerava ragionevole che uno Stato scegliesse di limitare il proprio finanziamento nei confronti delle scuole private e, pertanto, riteneva la differenza di trattamento giustificata e la questione non ricevibile<sup>24</sup>.

Il principio di diritto, per cui la scelta dello Stato contraente della CEDU di non sovvenzionare scuole private con particolari impostazioni filosofiche o religiose non viola l'art. 2 del primo protocollo addizionale della CEDU, non sembra contestabile. Gli Stati, infatti, non sono obbligati in forza della CEDU a sovvenzionare una particolare forma di istruzione al fine di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori<sup>25</sup>.

Di fatto, però, non può non notarsi come la Commissione abbia ommesso qualsiasi valutazione inerente al tipo di educazione religiosa in concreto trasmessa nella scuola pubblica o privata, dimostrando poca attenzione alla tutela della libertà di scelta del percorso educativo e, della libertà di religione. Nella misura in cui, invero, venivano finanziate solo le scuole che trasmettevano una educazione religiosa e confessionale, non poteva ritenersi garantito il pluralismo dell'offerta formativa e, dunque, la pari possibilità di accesso all'istruzione.

---

24 L'associazione di genitori cui apparteneva il ricorrente, così detta ACT (All Children Together), che da diverso tempo portava avanti delle campagne volte a promuovere l'educazione integrata e non segregata per ragioni religiose, istituì, successivamente, la prima scuola integrata dell'Irlanda del Nord, il così detto Lagan College, al quale se ne aggiunsero man mano altre che ottennero, però, il riconoscimento solo con l'*Education Reform Order* del 1989.

25 La giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU è nel senso di ritenere sufficiente che lo Stato dimostri rispetto per le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori nell'ambito del sistema educativo esistente e in via di sviluppo. Pertanto, la scelta dello Stato contraente di non sovvenzionare scuole private con particolari impostazioni filosofiche o religiose e di non fornire supporto economico ai genitori che intendono mandare i propri figli in tali scuole non viola il dettato convenzionale. Si vedano Corte EDU, *Caso linguistico belga*, nn. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 23 luglio 1968, §§ 3-5; CommEDU (Plenaria), *X and Y c. Regno Unito*, dec., No. 9461/81 (in [www.lawandpluralism.unimib.it](http://www.lawandpluralism.unimib.it)).



E infatti, successivamente, con il menzionato *Education and Library Order* del 1989, venne stabilito che l'educazione religiosa nelle *controlled schools* fosse aconfessionale e disposto il finanziamento delle *integrated schools*, per quanto esse continuarono a restare una parte residuale del sistema educativo nordirlandese<sup>26</sup>.

Alcuni anni dopo, inoltre, con il superamento del conflitto e il riconoscimento della necessità di dare maggiore rilevanza allo sviluppo della cultura dell'uguaglianza, è stato previsto il dovere per gli enti pubblici di assicurare l'uguaglianza nell'erogazione dei servizi, e il divieto di discriminazione a causa del credo religioso o delle opinioni politiche<sup>27</sup>. Tali disposizioni sono rimaste però, per lo più, su un piano programmatico con riferimento alla scuola dell'obbligo; Infatti, la legislazione che vietava la discriminazione religiosa fu introdotta nel contesto lavorativo ed estesa a molti altri settori<sup>28</sup>, tra cui le Università, ma non alla scuola dell'obbligo<sup>29</sup>, incidendo così sul secondo aspetto rilevante in merito alla garanzia dell'accesso alle scuole, ovvero le condizioni per l'ammissione.

Invero, anche se generalmente le scuole sovvenzionate dallo Stato non prevedono criteri di ammissione direttamente discriminatori su base religiosa, si possono realizzare delle discriminazioni indirette laddove gli appartenenti a una religione restano, di fatto, svantaggiati nell'accesso alle strutture scolastiche.

---

<sup>26</sup> Si noti che nel mese di marzo 2022 il legislatore Nord Irlandese ha approvato l'Integrated Education Bill 2022, che prevede l'obbligo del Dipartimento dell'istruzione di fornire ulteriore sostegno finanziario al settore delle scuole integrate.

<sup>27</sup> Il Northern Ireland Act 1998, all'art. 75 prevede il dovere per le Autorità pubbliche dell'Irlanda del Nord di tenere in debito conto la necessità di promuovere le pari opportunità tra persone di diverso credo religioso, opinione politica, gruppo razziale, età, stato civile o orientamento sessuale; uomini e donne in generale; persone con disabilità e persone senza disabilità; persone con altre persone a carico e persone senza. Al successivo art. 76, dispone, in particolare, il divieto di discriminazione a causa del credo religioso o delle opinioni politiche.

<sup>28</sup> Si veda il *Fair Employment and Treatment Order* 1998, in particolare la parte III e IV.

<sup>29</sup> L'impianto normativo nordirlandese, infatti, non vieta espressamente la selezione in base a criteri religiosi per l'accesso all'istruzione di base, a differenza dell'Equality Act 2006 (britannico), che proibisce la discriminazione religiosa nelle ammissioni agli istituti scolastici. Si veda **C. McCRUDDEN**, *Religion and education in Northern Ireland: voluntary segregation reflecting historical divisions*, in M. HUNTER-HÉNIN (a cura di), *Law, Religious Freedom and Education in Europe*, Routledge, London, 2012, p. 133 ss.



Di recente, ad esempio, la High Court of Justice nordirlandese ha pronunciato una importante decisione<sup>30</sup> in merito ai criteri di ammissione a una *maintained school* (Abbey Christian Brothers di Newry), che prevedevano che venissero privilegiati nell'accesso alla scuola i bambini con un familiare che avesse già frequentato la scuola. In particolare, si contestava il criterio in relazione alle ipotesi in cui il familiare fosse il padre.

Secondo la Corte, anche ammettendo, come sostenuto dalla scuola, che il mantenimento dei legami familiari fosse parte essenziale dell'etica della scuola stessa, ne derivava un effetto discriminatorio nei confronti di quei ragazzi che avessero origini straniere o, comunque, non nordirlandesi. Un bambino residente nell'area con origini nordirlandesi che desiderasse frequentare la scuola risultava privilegiato rispetto a un bambino ugualmente residente nell'area ma che avesse origini diverse. L'effetto discriminatorio che ne derivava, secondo la Corte, non era proporzionale al fine che la scuola si proponeva di perseguire in relazione al mantenimento dei legami familiari.

Il caso è stato configurato principalmente come discriminazione indiretta su base etnica, ma è evidente che, per il legame, particolarmente significativo in Irlanda del Nord, tra etnia e religione, una discriminazione etnica comporta facilmente anche una discriminazione religiosa.

A oggi, tuttavia, la maggiore influenza sulla situazione di segregazione religiosa nelle scuole dell'Irlanda del nord sembra derivare dalla scelta volontaria dei genitori, che decidono di iscrivere i propri figli in un istituto scolastico in base al tipo di educazione religiosa che ivi viene impartita. Vi è, in altre parole, una sorta di autosegregazione nell'accesso alla scuola, come retaggio delle ostilità che hanno caratterizzato per tanto tempo i rapporti tra le due comunità religiose e che continuano a influenzare la società attuale. È evidente che tale autosegregazione sarebbe in parte superabile rendendo per i genitori indifferente, dal punto di vista religioso, la scelta dell'istituto scolastico, ovvero mediante la garanzia di un'educazione religiosa improntata a un insegnamento pluralistico, neutrale ed equidistanze rispetto alle varie confessioni religiose.

---

<sup>30</sup> *OV, a minor acting by his mother and next friend BV vs. Board of governors of the Abbey Christian Brothers Grammar School, Newry, NIQB 103, High Court of Justice of Northern Ireland, Queens' Bench Division, 24 November 2021.*



## 6 - La discriminazione nell'insegnamento della religione: la recente pronuncia della High Court of Justice of Northern Ireland

L'educazione religiosa nelle scuole finanziate dallo Stato è una parte obbligatoria del programma di studi dell'Irlanda del Nord, così come lo è la pratica del culto collettivo.

L'*Education and Libraries Order* del 1986, introdusse, infatti, l'istruzione religiosa come parte del programma di studio impartito in ogni scuola sovvenzionata, nonché la pratica del culto collettivo da parte degli alunni iscritti a tali scuole<sup>31</sup>. Con specifico riferimento alle *controlled schools*<sup>32</sup>, come anticipato, venne stabilito che l'educazione religiosa fosse non confessionale, ovvero basata sulle Sacre Scritture secondo una o più versioni autorevoli, con esclusione tanto dell'insegnamento di qualsiasi principio quanto del culto collettivo che fossero distintivi di una particolare confessione religiosa. Di tal guisa, ci si propose di rendere le *controlled schools* aperte agli alunni di tutte le confessioni per l'istruzione diversa da quella religiosa e che nessun alunno risultasse escluso direttamente o indirettamente dagli altri vantaggi offerti dalla scuola.

In quest'ottica, dunque, l'educazione religiosa nelle *controlled schools* si configura, ancor oggi, come cristiana ma non confessionale, a differenza delle *maintained* e delle *integrated schools*, ove le scelte didattiche in merito all'educazione religiosa e al culto collettivo sono rimesse all'organo di Governo del singolo istituto scolastico.

Inoltre, il *Departement of Education* può disporre un syllabus di base per le *controlled schools*, che stabilisca alcune nozioni fondamentali, di natura non confessionale e basati sulle Sacre Scritture che devono necessariamente essere inclusi nell'insegnamento dell'educazione religiosa.

Il syllabus per l'insegnamento della religione, predisposto dai rappresentanti delle quattro chiese principali dell'Irlanda del Nord, è stato introdotto per la prima volta nel 1996, promuovendo una visione dell'educazione religiosa uniformemente cristiana e uniformemente non confessionale, una sorta di "minimo comune denominatore" dell'insegnamento biblico, della storia e della morale cristiana<sup>33</sup>. In

---

<sup>31</sup> Art. 21 (1) dell'*Education and libraries Order* 1986.

<sup>32</sup> Art. 21 (2) dell'*Education and libraries Order* 1986.

<sup>33</sup> Si vedano, sul punto, J. NELSON, *Uniformity and diversity in religious education in Northern Ireland*, in *British journal of religious education*, 26, 3, 2004, p. 252; D. ARMSTRONG, *Religious education and the law in Northern Ireland's Controlled Schools*, in *Irish Educational Studies*, 2009, 28, 3, p. 297 ss.



particolare, si prevedeva, "la pratica e il culto cristiano nelle due tradizioni", riferendosi alle varianti cattolica e protestante del cristianesimo.

Nel 2002, il Governo domandò alle Chiese di rivedere il syllabus con l'intento di garantire, nell'educazione religiosa, una maggiore parità di trattamento tra le confessioni nelle quali si era identificato per anni il conflitto civile e, dunque, escludere ogni forma di discriminazione tra cattolicesimo e protestantesimo nell'insegnamento religioso.

Inoltre, alla luce della crescente diversità religiosa e culturale della popolazione nordirlandese fu chiesto alle Chiese di considerare l'inclusione di altre fedi mondiali come parte del programma di base. Nel 2005 le Chiese presentarono le loro proposte di revisione del syllabus e, a seguito di una prolungata consultazione pubblica, l'allora Ministro della Pubblica Istruzione adottò l'*Education Order* 2007.

La precedente inclusione nel programma delle "due tradizioni" della Chiesa cristiana è diventata un'esplicita indicazione di studiare la "tradizione cattolica romana e almeno una delle tradizioni protestanti". Furono, inoltre, introdotti i nuovi obiettivi di apprendimento in tema di educazione religiosa che, per i primi anni scolastici includono lo sviluppo della consapevolezza e conoscenza della rivelazione di Dio, del cristianesimo e della morale cristiana e, a partire degli 11 anni di età degli studenti, prevedono un allargamento alle altre religioni del mondo.

Se a oggi può dirsi, dunque, che per i primi anni di scuola, venga garantita l'equidistanza dalle confessioni religiose mediante la scelta di trasmettere l'insegnamento del cristianesimo, resta, tuttavia, una potenziale discriminazione nei confronti degli alunni provenienti da famiglie atee o agnostiche o appartenenti ad altre religioni, che viene compensata dalla possibilità di esonerare l'alunno dalla frequenza dell'educazione religiosa o del culto collettivo o da entrambi, su richiesta dei genitori<sup>34</sup>.

Su questo punto si è di recente pronunciata la Corte Suprema dell'Irlanda del Nord<sup>35</sup> con una significativa sentenza relativa a un ricorso presentato da un padre ateo contro il provvedimento adottato dalla

---

<sup>34</sup> L'art. 21 (5) dell'*Education and Libraries Order* 1986, dispone: "If the parent of any pupil requests that the pupil should be wholly or partly excused from attendance at religious education or collective worship or from both, then, until the request is withdrawn, the pupil shall be excused from such attendance in accordance with the request".

<sup>35</sup> *JR87 and her Father v. Department of Education*, n. NIQB 53, High Court of Justice of Northern Ireland, Queen's Bench Division, 5 July 2022.



*controlled school* frequentata dalla figlia, che rigettava la richiesta presentata dai genitori della bambina di rivedere il programma di insegnamento dell'educazione religiosa. In particolare, i genitori lamentavano che la bambina, da quando aveva iniziato la scuola, avesse assorbito e adottato una visione del mondo religiosa (in particolare cristiana) che non era coerente con le loro opinioni e convinzioni. La loro preoccupazione era che la figlia stesse imparando il cristianesimo e non assumendo nozioni "sul" cristianesimo, in un contesto scolastico che, di fatto, lo assume come verità assoluta e che, intenzionalmente o meno, incoraggia gli studenti a fare lo stesso.

Sebbene venisse data dalla scuola la possibilità di esonerare la bambina dalla frequenza dell'ora di religione, i genitori ritenevano che tale alternativa non fosse adeguata, temendo che potesse condurre a una emarginazione della figlia, laddove tutti gli altri bambini della scuola, di fatto, frequentavano le lezioni di religione.

Veniva così impugnato il provvedimento scolastico e lamentata la violazione degli artt. 9 e 2P1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, a opera della rilevante legislazione nazionale, tra cui, in particolare, dell'art. 21 del 1986 *Education and Libraries Order*, che prevede l'insegnamento religioso incentrato sulle Sacre scritture. Tale previsione, in particolare, veniva considerata dal ricorrente come una forma di proselitismo del cristianesimo, non idonea a garantire un'educazione religiosa neutrale, obbiettiva e pluralistica.

La Corte Suprema si rifà alla giurisprudenza più rilevante della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose, che delinea una chiara tendenza di valorizzazione delle diversità etniche, religiose e culturali rispetto alle modalità di trasmissione dei saperi e al contenuto degli stessi. La Corte di Strasburgo, invero, ha dimostrato una significativa propensione per l'inserimento sociale delle minoranze nella scuola al fine di consentirne una più ampia inclusione scolastica e una più efficace integrazione sociale<sup>36</sup>. In particolare, sebbene la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosca agli Stati contraenti la facoltà di dare la priorità all'insegnamento di una religione rispetto alle altre, se tale religione è praticata o seguita dalla maggioranza della società, afferma il dovere statale di fare in modo che le informazioni o le conoscenze incluse nel

---

<sup>36</sup> Si veda sul punto **M. PARISI**, *Religione ed istruzione nell'elaborazione giurisprudenziale degli organi del Consiglio d'Europa*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXXVIII (2022), cap. II, p. 274.



curriculum scolastico siano trasmesse in modo pluralistico. Si afferma, in particolare, il dovere di accordare rispetto alle diverse convinzioni religiose e alle credenze non religiose mediante un atteggiamento di neutralità e imparzialità nei confronti della qualità e della validità delle convinzioni dei genitori<sup>37</sup>.

In base a tali direttive, la Suprema Corte nordirlandese ha condiviso la visione dei ricorrenti, ritenendo che la legislazione richiamata fosse in contrasto con l'art. 2 del primo protocollo addizionale della CEDU (quale *lex specialis* rispetto all'art. 9). In particolare, essa ha ritenuto che non possa essere considerata oggettiva, neutrale e pluralista l'educazione religiosa fornita nelle *controlled schools* dell'Irlanda del Nord, laddove, improntata sulle Sacre scritture, si risolve nell'insegnare agli studenti a esplorare il contenuto e la struttura della Bibbia, a comporre le proprie preghiere in base a essa e a cantare canzoni religiose, trasmettendo il messaggio che la Bibbia è la parola di Dio, che a sua volta è il creatore di tutte le cose.

A fronte della contestazione relativa alla possibilità di esonero degli studenti tanto dalle lezioni di educazione religiosa, quanto dalla pratica del culto collettivo, effettivamente prevista dall'art. 21 dell'*Education Order* del 1986, la Corte ha nuovamente richiamato i precedenti della Corte di Strasburgo ove, effettivamente, la possibilità di essere esentati dalle attività scolastiche a sfondo religioso è individuata come un elemento determinante per stabilire se vi sia o meno una violazione della Convenzione. Secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, tuttavia, la facoltà di esenzione può essere idonea a garantire il rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori solo nella misura in cui il rischio di un'indebita esposizione della loro vita privata e di stigmatizzazione ed emarginazione dell'alunno e della sua famiglia dal contesto scolastico e sociale in cui si trovano non svolgano una funzione deterrente dall'avanzare la richiesta di esenzione<sup>38</sup>. Così, nei casi in cui

---

<sup>37</sup> Corte EDU, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen c. Danimarca*, nn. 5095/71; 5920/72, 5926/72, 7 dicembre 1976 (in [www.lawandpluralism.unimib.it](http://www.lawandpluralism.unimib.it)); *Jimenez Alonso e Jimenez Merino c. Spagna* (dec.), n. 25781/94, 25 maggio 2000, ivi; *Bulski c. Polonia* (dec.), n. 46254/99; 31888/02, 30 novembre 2004, ivi; *Grzelak c. Polonia*, n. 7710/02, 22 novembre 2010, ivi.

<sup>38</sup> Sul punto si vedano *Angelini c. Svezia*, dec., N. 10491/83, Comm. EDU(Plenaria), 3 dicembre 1986 (in [www.lawandpluralism.it](http://www.lawandpluralism.it)); *Folgerø e altri c. Norvegia*, N. 15472/02; Corte EDU (Grande Camera), 29 giugno 2007, ivi; *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, N.1448/04, (ex Seconda Sezione), 9 gennaio 2008, ivi; *Mansur Yalçın e altri c. Turchia*, N. 21163/11, (Seconda Sezione), 16 febbraio 2015, ivi; *Papageorgiou e altri c. Grecia*, Nn. 4762/18, 6140/18, (Prima Sezione), 31 gennaio 2020, ivi.



l'amministrazione scolastica richiedeva ai genitori la presentazione di una dichiarazione formale della propria appartenenza religiosa, ovvero nei casi in cui l'esenzione fosse concessa solo agli appartenenti a specifiche confessioni minoritarie, essa non è stata ritenuta idonea a controbilanciare l'assenza di un'educazione oggettiva, critica e pluralistica.

Quanto alla possibilità di esonero dall'ora di religione, La Suprema Corte nordirlandese ha, dunque, ritenuto che la facoltà concessa dall'art. 21 dell'*Education Order* del 1986 non costituisca una risposta sufficiente alla mancanza di pluralismo educativo, proprio poiché potrebbe comportare un onere eccessivo in capo ai genitori, in punto di esposizione di aspetti sensibili della loro vita privata, finendo per dissuaderli dal chiedere l'esonero della figlia, che resterebbe, peraltro, esposta al rischio di emarginazione.

In base a tali rilievi, la Corte ha richiesto alle Autorità competenti una riconsiderazione del piano di studi di base e della legislazione impugnata in relazione all'insegnamento della religione, chiarendo, in particolare, che il *Department of Education* dovrebbe assicurarsi che le disposizioni per l'insegnamento dell'educazione religiosa e, in particolare, della religione cristiana, in Irlanda del Nord siano conformi alle disposizioni dell'art. 2 del Protocollo addizionale e dell'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La sentenza, dunque, censura il compromesso adottato dalle *controlled schools* in relazione ai conflittuali rapporti tra cattolici e protestanti, perché a sua volta discriminatorio nei confronti delle altre religioni. In quest'ottica, è evidente l'importanza che la suddetta sentenza assume nel fornire un'indicazione sulla maggiore idoneità della valorizzazione delle differenze piuttosto che sul loro appiattimento, nel superamento dei conflitti etnico-religiosi.

## 7 - Conclusioni

L'Irlanda del Nord è ancor oggi una società profondamente divisa e che porta i segni di una plurisecolare ostilità etnica con forti connotazioni religiose. Come si è visto, nonostante l'accordo di pace, la differenza culturale e religiosa dei gruppi etnici è emersa in modo molto significativo nel contesto politico degli ultimi anni, creando spesso un freno alla legislazione negli ambiti più sensibili, fino a determinare la situazione di vero e proprio stallo politico in cui si trova oggi il Paese.

La persistente segregazione scolastica tra cattolici e protestanti ne è una chiara manifestazione e la circostanza che essa sia principalmente



determinata dalla volontà dei genitori di “autosegregarsi” è un chiaro indice di quanto il problema sia radicato nel tessuto sociale. La politica adottata dal Governo nordirlandese di aumentare la sovvenzione delle cattoliche *maintained schools*, e, al contempo, di rendere aconfessionale l’insegnamento della religione nelle *controlled schools* non sembra aver migliorato la situazione. Inoltre, l’incremento dei fenomeni migratori delinea un assetto discriminatorio nei confronti degli studenti appartenenti a religioni diverse da quella cristiana o provenienti da famiglie atee o agnostiche, che non sempre vengono tutelati in modo effettivo dalla possibilità di esonero dalla lezione di religione e dal culto collettivo.

A fronte di una così profonda spaccatura sociale e del sistema educativo, sembra che un ruolo importante possa essere svolto dalla comunità internazionale. Invero, la ratifica britannica della CEDU e il riconoscimento delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, confermati dall’Accordo di Belfast, spingono verso il superamento delle disuguaglianze sociali e dei fenomeni di segregazione, in particolare religiosa, che siano il prodotto della legislazione nazionale.

Ciò appare in modo evidente dalla più recente giurisprudenza nordirlandese, che, seguendo le indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo, ha imposto una revisione della legislazione del sistema educativo nell’ottica una più efficace gestione della diversità e della riconciliazione tra i gruppi sociali in conflitto.